PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

# Art. 73 (Capitolato Allegato F)

Il nuovo concessionario sara' tenuto di pagare a quello decaduto dalla concessione, prelevato anzi tutto l'ammontare della cauzione da corrispondersi al Governo a termini dell'articolo 36, il suddetto valore di estimo dei tronchi di strada costrutti od in costruzione, loro annessi e dipendenti, e delle macchine, materiali ed altri oggetti qualunque destinati alla costruzione ed all'esercizio della linea messa in aggiudicazione, dei quali oggetti tutti verra' ad esso fatta la cessione.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative |
| Estremi | Legge 14 maggio 1865, n. 2279 |
| Partizione | Capitolato Allegato F |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-73/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it